



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17013

Data: 29/09/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 20/09/2017 relativo all'incontro (8863) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Würth Arena (BZ) il 10/09/2017 tra JT Egna/Ora U19 (033) e HC Valpellice U19 (070).

B) Precedenti:

Precedenti per H.c. Valpellice A.s.d. (070): <BR> GSP17004 del 22/09/2017: Perdita gara ai sensi degli Art.li 30 e 53 n. 2 del Regol. di Giustizia

C) Decisioni:

**Perdita gara** inflitta alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell' Art. 30 del Regol. di Giustizia - trasmissione degli atti al Procuratore Federale.

**Ammenda** inflitta alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia .

D) Motivazione:

### H.c. Valpellice A.s.d. (070)

- preso atto che l'incontro di campionato nazionale U.19 tra JT Egna / Ora e H.C. Valpellice previsto per il 10.09.2017 non si è disputato a causa dell'assenza della squadra ospite, come risulta dal rapporto arbitrale inviato a questo stesso Giudice Sportivo;
- presa visione, altresì, della nota dd. 09.09.'17 inviata ai competenti uffici F.I.S.G., nonché alla società JT Egna – Ora, con cui la società HC Valpellice comunicava la propria impossibilità a prendere parte all'incontro in questione, adducendo, a giustificazione:
- il mancato consenso alla partecipazione alla partita da parte dei genitori di 17 atleti, su un totale di 20 convocati, a fronte dell'inadeguata preparazione atletica dei rispettivi figli per la mancanza di allenamento, dovuta all'indisponibilità degli impianti sportivi in Piemonte;
- considerato che l'addotta giustificazione e la conseguente richiesta di rinvio della disputa della partita non appare accoglibile, essendo dovere inderogabile delle società di garantire, durante lo svolgimento dell'intero campionato, la disponibilità di almeno uno dei due campi di gioco indicati al momento dell'affiliazione o riaffiliazione, per lo svolgimento non soltanto degli incontri di campionato, ma, preliminarmente, di una adeguata preparazione degli atleti, mediante regolari allenamenti sulla pista ghiacciata;
- ritenuto, pertanto, che la mancata disputa del predetto incontro sia addebitabile esclusivamente a responsabilità della società H.C. Valpellice e che pertanto non sia invocabile, nel caso in esame, l' 8 delle Norme Comuni 2017 – 2018, che disciplinando l'ipotesi del recupero della gara non disputata o sospesa, deve intendersi applicabile ai soli casi in cui la mancata disputa dell'incontro sia dipesa da causa non imputabile alla società che non si sia presentata sul campo di gara per lo svolgimento dell'incontro di campionato;
- valutato, quindi, che debba essere decretata la sconfitta a tavolino per l'incontro in oggetto a carico della



società H.C. Valpellice, ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell' Art. 30 del Regol. di Giustizia;

- ritenuta, inoltre, congiuntamente applicabile anche la sanzione pecuniaria dell'ammenda quantificata in € 1.500,00 ai sensi dell'art. 7B) N.O.F.A Comuni 2017 – 2018;
- Ciò premesso, viste le Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili 2017 – 2018, nonché l'art. 30 del Regol. di Giustizia

**sancisce**

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società H.C. Valpellice;

- visti gli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018 e 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia

**infligge**

alla soc. H.C. Valpellice la sanzione pecuniaria dell'ammenda di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00)

**dispone**

la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società H.C. Valpellice.

**H.c. Valpellice A.s.d. (070)**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra H.c. Valpellice A.s.d. (070).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi